



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

Il Sindaco

ORDINANZA N° 20 DEL 18/03/2020

Oggetto: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: disciplina delle deroghe ai divieti di accesso alle persone sulla passeggiata a mare, sull'arenile e sulla passeggiata Generale Ravenna

Preso atto del decreto-legge 23/2/2020 n° 6 e visti i D.P.C.M. in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020 ed 11/3/2020, tutti inerenti l'eccezionale stato di emergenza igienico-sanitaria causata dall'epidemia di COVID-19 coronavirus;

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 50 comma 6 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;
- Considerato che l'O.M.S. in data 11/3/2020 ha valutato che il COVID-19 è da caratterizzarsi come una pandemia;
- Ritenuto necessario adottare ogni misura volta al contrasto ed al contenimento della diffusione del coronavirus sul territorio comunale ed intendendosi necessario evitare che le persone passeggiino o stazionino nella zona della passeggiata a mare;
- Preso atto di quanto disposto dalle precedenti ordinanze n° 18 del 16/3/2020 e n° 19 del 17/3/2020 che hanno stabilito divieti di accesso alle persone sull'intera passeggiata a mare e sul relativo arenile - lungomare Durand de La Penne, Lungomare Labonia, Passeggiata di Cavi, Passeggiata Generale Ravenna (cd.: "sovrapiastra portuale") - che comunque restano validi;

- Vista l'opportunità di consentire comunque, in deroga a quanto previsto nei provvedimenti sindacali sopra citati, l'accesso alle aree intercluse esclusivamente alle persone ed ai veicoli strettamente connessi alle attività di manutenzione/preparazione delle attività stagionali (ad es: stabilimenti balneari, chioschi e similari) cui altrimenti sarebbe impossibile accedere

ORDINA

- che in deroga ai divieti stabiliti con le due ordinanze sindacali di cui in premessa sia consentito l'accesso alle aree intercluse esclusivamente alle persone ed ai veicoli strettamente connessi alle attività di manutenzione/preparazione delle attività stagionali (stabilimenti balneari, chioschi e similari) alla cui sede legale/operativa altrimenti sarebbe impossibile accedere;
- che l'accesso di persone e veicoli, che deve avvenire comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada, sia consentito esclusivamente a persone e veicoli di titolari e collaboratori delle attività stagionali nonché a persone e veicoli che effettuino per conto di tali attività lavori di manutenzione (ad es.: artigiani);
- che al controllo da parte di organi di polizia i soggetti di cui ai punti precedenti debbano rendere autocertificazione ai sensi della vigente normativa precisando le motivazioni del loro accesso; l'accertato mancato rispetto delle limitazioni di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 C.P., fatto comunque salvo più grave reato

DISPONE

- che la vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza sia affidata alla Polizia Municipale ed alle altre forze di polizia;
- che il presente provvedimento sia efficace fino al 3 aprile 2020 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza igienico-sanitaria nazionale/regionale;

AVVERTE

- che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 C.P.

che avverso il presente provvedimento, a norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 241/1990, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro 60 gg. dalla notifica oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Mangiante Gian Alberto / ArubaPEC S.p.A.
